



COMUNE DI SAN VENANZO
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
P.zza Roma, 22 – 05010 San Venanzo (Tr)
Tel. 075-875123 Fax 075-875407
e-mail vigili@comune.sanvenanzo.tr.it

Prot. 2613

San Venanzo (Tr), lì 31.5.2017

ORDINANZA N. 17/17

Oggetto: Chiusura del Parco Comunale Villa Faina per operazioni di disinfestazione.

IL SINDACO

- Preso atto che nel giorno giovedì 1.6.2017 verranno effettuate delle operazioni di disinfestazione e trattamento del verde sito nei giardini della Villa Comunale;
- Ritenuto necessario, per ragioni di sicurezza pubblica e per il corretto svolgimento delle operazioni, vietare l'accesso al Parco Comunale Villa Faina dalle ore 14,30 del giorno giovedì 1 giugno 2017 alle ore 8,00 del giorno venerdì 2 giugno 2017 e, in ogni caso per tutta la durata delle operazioni e dell'efficacia dei prodotti utilizzati;
- Visto il D.Lgs. n. 285/1992 e d.P.R. n. 495/92;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265;
- Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,

ORDINA

la **chiusura totale al traffico ed alla sosta veicolare e pedonale del Parco Comunale Villa Faina per operazioni di disinfestazione, dalle ore 14,30 del giorno giovedì 1 giugno 2017 alle ore 8,00 del giorno venerdì 2 giugno 2017** e, in ogni caso, per tutta la durata delle operazioni e dell'efficacia dei prodotti utilizzati.

DISPONE

- che la ditta che effettuerà l'intervento predisponga, mediante proprio personale, un idoneo servizio di vigilanza e controllo sull'area ai fini della sicurezza pubblica;
- nel caso di impossibilità di effettuare il predetto trattamento per ragioni di forza maggiore, detta operazione avverrà in data susseguente in riferimento alla quale verrà emanato apposito avviso;
- che venga data massima diffusione alle presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n. 495 e s.m.i.;
- che a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto il responsabile del procedimento è il

Sindaco;

- per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INCARICA

l'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Il Sindaco
(Marsilio Marinelli)